



COMUNE DI [REDACTED] (SA)

CONTRATTO DI CONCESSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

REPERTORIO N. 14 DEL 8.10.2008

L'anno duemilaotto addì otto del mese ottobre alle ore 10,00 in [REDACTED]
nell'Ufficio di segreteria del Comune di [REDACTED] innanzi a me Dr.ssa
[REDACTED] Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti in
forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 97, 4° comma lett. c) del
D.Lgs. n. 267/2000 in assenza di testimoni, la cui presenza non è stata richiesta
dalle parti né da me voluta sono comparsi i signori:

1) [REDACTED] non in
proprio ma esclusivamente in qualità di Responsabile Area Tecnica – Settore
Edilizia Privata del Comune di [REDACTED] ed
esclusivamente nell'interesse dell'Ente;

2) [REDACTED] e residente a
[REDACTED] in
qualità di procuratore della **ALFANO S.p.A.** con sede in Arzano (NA), giusta
procura rep.n. 91312 a rogito del notaio Paolo Morelli in Napoli del 19.11.2002,
CF: 01321970632, della cui identità personale io Segretario rogante sono certo.

PREMESSO

CHE con determinazione del Responsabile Area Tecnica – Settore Edilizia
Privata n. 7 del 29.02.2008 si provvedeva ad indire gara informale per
l'affidamento del Servizio di Illuminazione Lampade Votive del Cimitero
comunale;

CHE con determinazione del Responsabile Area Tecnica – Settore Edilizia Privata n. 21 del 28.07.2008 si provvedeva ad affidare il Servizio di Illuminazione Lampade Votive nel Cimitero comunale alla Ditta ALFANO ENRICO S.p.A. da Arzano (NA);

CHE la ALFANO S.p.A. da Arzano (NA) ha prodotto Polizza fidejussoria della FINWORLD S.p.A. n.103662 del 15.09.2008 dell'importo di € 1.800,00.

TUTTO CIÒ PREMESSO:

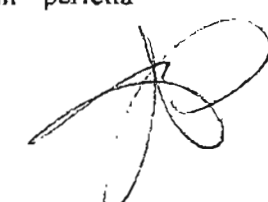
le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1) – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il presente contratto ha per oggetto la concessione del Servizio di Illuminazione elettrica votiva delle tombe,loculi,ossari ,cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società,di congregazioni e di pie unioni esistenti nel Cimitero Comunale ed in futuri ampliamenti di questi.

ART. 2) – DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 20(venti),decorrenti dalla data di stipula del relativo contratto di affidamento. Qualora alla scadenza del contratto,per qualsiasi motivo,la nuova procedura per l'affidamento della concessione del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo Concessionario,per qualsiasi motivo,non ne abbia assunto effettivamente l'esercizio,l'impresa Concessionaria è tenuta a prestare il servizio fino alla comunicazione del Comune di effettivo insediamento della nuova impresa,alle medesime condizioni contrattuali dell'appalto cessato. Tale proroga sarà oggetto di specifico atto formale da parte del Comune. La Concessionaria provvederà, non prima della suddetta rimessa,alla consegna degli impianti in perfetta efficienza,previa la dismissione contestuale del Servizio.



ART. 3) - LOCALE MISURATORE ED ATTREZZI

Il Comune di [REDACTED], gratuitamente e per tutta la durata della concessione, metterà a disposizione della Concessionaria un locale idoneo nell'ambito del Cimitero che sarà adibito ad Ufficio Utenze, nonché per la posa del misuratore ENEL e del quadro di comando elettrico e per deposito di materiali ed attrezzi.

ART. 4) - VERIFICHE

Durante lo svolgimento del servizio e nel corso della validità della presente concessione, l'Ente concedente si riserva la facoltà, con mezzi che più riterrà idonei, di verificare la sussistenza della sicurezza degli impianti e la conformità degli stessi alle disposizioni di Legge. L'Ente Concedente, inoltre, verificherà l'efficienza del servizio e la rigorosa osservanza del "Regolamento di gestione del Servizio" ex art. 18 del presente atto, e in qualsiasi momento, potrà chiedere la documentazione comprovante l'effettiva consistenza delle utenze, nonché di esaminare la modulistica impiegata per la riscossione degli importi dovuti dagli utenti. La Concessionaria è tenuta ad ottemperare alle eventuali modifiche e prescrizioni impartite dall'organo preposto alle verifiche, nei termini dallo stesso stabiliti.

ART. 5) - ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

La Concessionaria nell'espletamento del servizio è tenuta a rispettare la dignità del pio luogo, rimanendo la sola ed unica responsabile per eventuali danni che dovesse cagionare a terzi e/o a cose in relazione alla presente concessione. La stessa è obbligata ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e sollevato civilmente e penalmente, il Comune concedente da ogni e



qualsiasi responsabilità.

ART. 6) – MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La Concessionaria curerà la manutenzione degli impianti elettrici oggetto della concessione de quo, nonché delle lampade votive e dei portalampada, con personale idoneo alle proprie dipendenze.

ART. 7) – AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE

La Concessionaria sarà tenuta, durante la validità della presente concessione, ad eseguire le estensioni della rete elettrica, nel caso che queste si rendessero necessarie per l'ampliamento delle aree Cimiteriali esistenti. Nel caso tali realizzazioni interessino una superficie di almeno 250 mq. ovvero occorra per alimentare almeno 100 punti presa, la Concessionaria, su formale richiesta, usufruirà di una proroga della concessione minimo di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di naturale scadenza. Per estensioni più consistenti, l'entità della proroga della concessione sarà concordata tra le parti. Gli impianti realizzati resteranno di proprietà del Comune, alle medesime condizioni di quelli preesistenti.

ART. 8) – DECADENZE

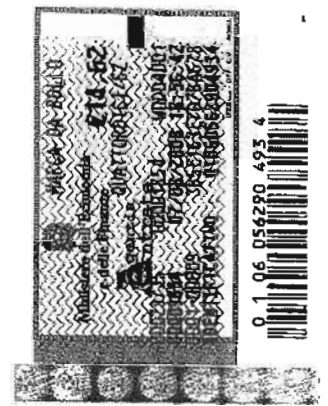
Costituiscono motivo di decadenza iuris et de iure della concessione, le seguenti ipotesi:

1. *Irregolarità commesse dalla Concessionaria nella riscossione dei canoni d'utenza al fine di frodare gli utenti o occultare proventi a danno del Comune;*
2. *Subconcessione totale o parziale delle opere e della concessione;*
3. *Stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;*



4. *Inadempienze agli ordini impartiti dagli Uffici comunali in merito all'esecuzione dei servizi conformemente al contratto, al Capitolato d'Oneri, agli interventi manutentori prescritti;*
5. *Ritardo ingiustificato nell'esecuzione dei servizi, tale da far ragionevolmente presumere il mancato rispetto dei programmi di intervento concordati con il Comune;*
6. *Sospensione ingiustificata dei servizi;*
7. *Gravi e reiterate irregolarità commesse nella conduzione del servizio che ne compromettano l'efficienza e la perfetta funzionalità;*
8. *Mancato allontanamento richiesto dal Comune, del personale subalterno per comportamento inidoneo alla dignità del Pio luogo.*

Ove si verifichi taluna delle suddette ipotesi, i competenti organi del Comune provvedono alla contestazione degli addebiti, mediante raccomandata a.r. ed invitando la Concessionaria ad eliminare le cause delle doglianze e fornire, entro il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento, le proprie deduzioni. Qualora nel termine assegnato la ditta non provveda tempestivamente o le deduzioni fornite fossero giudicate incongrue, il Comune pronuncia la decadenza con delibera di Giunta Comunale. L'intervenuta dichiarazione di decadenza comporta l'immediato subentro delle maestranze comunali nell'attività di gestione, dopo aver redatto verbale di consistenza dello stato degli impianti presi in carico. La dichiarazione di decadenza comporta l'incameramento della cauzione prestata. Ove sia stata dichiarata la decadenza, la Concessionaria potrà pretendere unicamente che le sia corrisposto il controvalore degli impianti eventualmente realizzati, dedotto delle annualità di ammortamento già maturate. Nella ipotesi di cui innanzi resta espressamente escluso ogni ulteriore risarcimento per qualsiasi



Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page. The signatures are stylized and appear to be of different individuals.

titolo o interessi di sorta.

ART. 9) – PENALI

Qualora la Concessionaria non ottemperasse agli obblighi derivanti dal presente Capitolato o svolgesse il servizio con negligenza o non provvedesse a sanare le deficienze che le venissero segnalate, con lettera raccomandata a.r., entro il termine fissato dall'Ente concedente, questo potrà comminare una sanzione nella misura massima del 10 % (dieci per cento) del corrispettivo di concessione riferito all'anno precedente.

ART. 10) – TARIFFE D'UTENZA

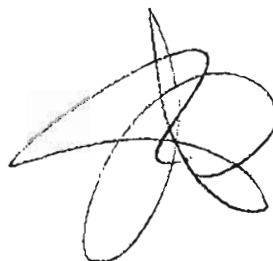
Gli utenti che intendono usufruire del Servizio, alle condizioni di cui al "REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO", dovranno corrispondere alla Concessionaria le seguenti tariffe:

- A) € 15,00 (EURO quindici/00) una tantum, quale contributo allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna, per eventuale successivo trasferimento della stessa in altra zona del Cimitero e per l'aggiunta di una lampada ad una già esistente.
- B) € 18,00 (EURO diciotto/00) annuali, per ogni lampada votiva eterna, accesa ininterrottamente, comprensivi di manutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica.

A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti per Legge, come l'IVA e successive nuove imposte, nonché compatibilmente con lo Statuto Comunale, eventuale maggiorazione a titolo di imposta comunale, stabilita dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.

ART. 11) – REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI

La Concessionaria ha diritto alla revisione triennale delle tariffe e dei valori, di



cui al presente Capitolato, secondo l'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai. A tal fine la Concessionaria dovrà far pervenire al Comune concedente apposita comunicazione, a mezzo raccomandata a.r., con l'indicazione delle nuove tariffe come determinatesi a seguito dell'applicazione dei criteri d'aggiornamento. Ove il Comune non facesse pervenire entro i successivi trenta giorni eventuali rilievi, la Concessionaria è autorizzata a praticare le nuove tariffe con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

ART. 12) – CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione, è tenuta a corrispondere al Comune una percentuale sui canoni di abbonamento incassati annualmente dall'utenza, di cui all'art. 10 lett. B), la percentuale del **9,27 %**.

Tale canone di concessione dovrà essere rimesso **entro il 31 marzo successivo all'anno cui è riferito**. Il versamento dovrà essere accompagnato da un prospetto riepilogativo, nel quale dovranno essere indicati, per ogni mese, il numero delle lampade accese, dei nuovi contratti evasi nel corso dell'anno e delle richieste di distacco. L'Ente concedente potrà eventualmente richiedere l'elenco nominativo delle utenze. Il valore riferito al canone di concessione, sarà adeguato nella stessa misura percentuale ogni qualvolta si dovesse provvedere a variare le tariffe d'utenza.

ART. 13) – ALTRI ONERI DI CONCESSIONE

La Concessionaria, entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto è tenuta ad eseguire a proprie ed esclusive spese gli interventi di seguito elencati, come da Computo metrico approvato con deliberazione di G.C. n.82 del 15.11.2007:

- Adeguamento dell'impianto elettrico esistente;



- Realizzazione di impianto elettrico per illuminazione della Cappella cimiteriale, con installazione di n.4 corpi illuminanti del tipo a braccio posti all'interno e all'ingresso della struttura;
- Realizzazione di impianto elettrico per l'illuminazione dei viali, con installazione di n.8 lampioni con lanterna in stile artistico;
- Installazione di n.2 corpi illuminanti e braccio posti all'estremità dell'ingresso principale del cimitero.

ART. 14) – CAPPELLE SEPOLCRALI

Le congregazioni, le Società o le Pie Unioni titolari di cappelle sepolcrali insistenti nel Cimitero Comunale, dovranno consentire l'accesso del personale dipendente della Concessionaria, preposto alla manutenzione e facilitare il compito di questi nell'espletamento del servizio.

ART. 15) – DIVIETI E MANOMISSIONI

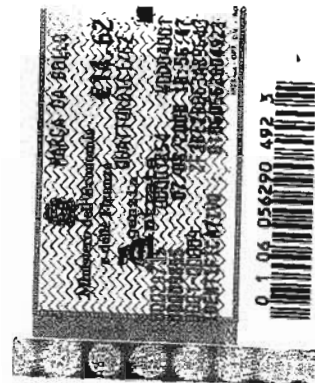
E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nel Cimitero lampade a corrente con batterie o accumulatori. Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possono in qualunque modo apportare variazioni non autorizzate dalla Concessionaria agli impianti di cui alla presente concessione, i colpevoli saranno perseguiti a norma di legge e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti. La Concessionaria ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica alle utenze abusive o per le quali abbia riscontrato l'impiego di lampade non conformi agli standard.

ART. 16) – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

Sono tassativamente vietate la cessione, la subconcessione, o altre forme comunque denominate di trasferimento del contratto a terzi, pena la decadenza



dall'incarico conferito. In considerazione della durata della concessione ,è data facoltà alla Concessionaria di apportare modifiche,anche sostanziali,alla ragione e denominazione sociale,nonché trasferire la presente concessione, previo il consenso scritto dell'Ente concedente,ad altra impresa,alle condizioni espresse nel presente contratto,e sempre che quest'ultima abbia i requisiti di legge e sottoscriva formale impegno ad ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto di concessione.



ART. 17) – REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La Concessionaria predisporrà il servizio per l'illuminazione votiva delle tombe,loculi,ossari,cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società,di congregazioni e di pie unioni insistenti nei Cimiteri Comunali,secondo le modalità di gestione di seguito indicate:

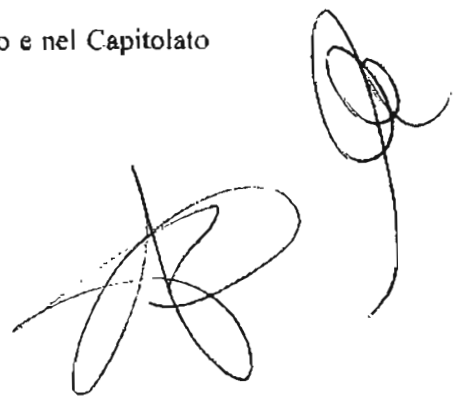
- a) All'atto della richiesta d'attivazione del servizio, l'utente è tenuto a versare anticipatamente il contributo di allacciamento,il canone a tutto il 31 dicembre ed un importo pari a 3 (tre) mensilità di canone, a titolo di deposito cauzionale,che sarà conguagliato alla fine del rapporto;
- b) La durata del contratto è annuale e s'intende tacitamente rinnovabile di anno in anno.L'utente è tenuto a disdire il contratto,anche in caso di esumazione ,a mezzo di raccomandata a.r. non oltre il 31 dicembre.La Concessionaria effettuerà il distacco della lampada entro il successivo 31 marzo ed introiterà il deposito cauzionale di cui alla lettera a) del presente regolamento;
- c) Il pagamento del canone sarà annuale ed avverrà sempre anticipatamente,entro il 31 marzo di ciascun anno;
- d) La potenza delle lampade sarà unica per tutti . La lampada ed il

portalampada restano di proprietà della Concessionaria che ne curerà la manutenzione e la sostituzione ove necessario. La Concessionaria è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto;

- e) La Concessionaria fornirà ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per il perfetto funzionamento della lampada;
- f) In caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, la Concessionaria sospenderà la fornitura chiedendo la somma dovuta maggiorata degli interessi di mora e delle spese legali e giudiziarie, al netto del deposito cauzionale che sarà automaticamente incamerato al momento della sospensione;
- g) Gli impianti per l'installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla Concessionaria. Per le strutture private, l'impianto interno sarà realizzato dalla Concessionaria a spese dell'utente;
- h) Per il trasferimento di una lampada già installata ad un'altra sepoltura, l'utente è tenuto al pagamento del contributo di allacciamento stabilito all'art. 10 lett. A) .

ART. 18) – RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

La rappresentanza dell'Ente è delegata al Responsabile del procedimento, al quale è devoluto il compito di controllare la perfetta osservanza da parte della Concessionaria di tutte le disposizioni contenute nel contratto e nel Capitolato d'Oneri.



ART. 19) – FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente contratto di concessione, le parti si riportano espressamente alle disposizioni del vigente Codice Civile. Le controversie attinenti l'interpretazione ed esecuzione delle norme contrattuali, non risolte bonariamente, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente.

ART. 20) – CONTRATTO

Le spese del contratto, ivi incluso i diritti di registrazione e quanto altro ad esso consequenziale, sono a carico dell'impresa Concessionaria. Copia autentica del contratto di concessione sottoscritto dalle parti, con l'indicazione degli estremi della registrazione alla competente Agenzia delle Entrate, sarà trasmessa alla Concessionaria a cura dell'Ufficio di Segreteria dell'Ente concedente a mezzo raccomandata a.r. .

Del che si è redatto il presente atto, che, letto alle parti costituite, avendolo trovato conforme alla loro volontà ed al vero, con me Segretario Comunale, lo sottoscrivono come segue:

LA CONCESSIONARIA

ALFANO S.p.A.

Un Procuratore

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

COMUNE DI [REDACTED]
(PROVINCIA DI SALERNO)

CAPITOLATO D'ONERI
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
ELETTRICA VOTIVA NEL CIMITERO COMUNALE

SOMMARIO

ARTICOLO	DESCRIZIONE	PAGINA
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....		3
ART. 2 - CONTRATTO		3
ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE.....		3
ART. 4 - LOCALE MISURATORE ED ATTREZZI		4
ART. 5 - VERIFICHE		4
ART. 6 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE		4
ART. 7 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI		4
ART. 8 - AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE.....		5
ART. 9 - DECADENZE.....		5
ART. 10 - PENALI.....		6
ART. 11 - TARIFFE D'UTENZA		6
ART. 12 - REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI.....		6
ART. 13 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE		7
ART. 14 - ALTRI ONERI DI CONCESSIONE		7
ART. 15 - CAPPELLE SEPOLCRALI		7
ART. 16 - DIVIETI E MANOMISSIONI		8
ART. 17 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO.....		8
ART. 18 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO		8
ART. 19 - RAPPRESENTANZA DELL'ENTE		9
ART. 20 - FORO COMPETENTE.....		9

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di [REDACTED] affida in concessione all'impresa risultata aggiudicataria al termine della procedura negoziata, il servizio per l'illuminazione elettrica votiva delle tombe, loculi, ossari, cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società, di congregazioni e di pie unioni esistenti nel Cimitero Comunale ed in futuri ampliamenti di questi, nonché in nuovi Cimiteri Comunali che dovessero essere costruiti durante la validità della presente concessione.

La concessione resta affidata in regime d'esclusiva e con diritto di privativa per la distribuzione d'energia elettrica per l'illuminazione votiva nell'ambito dell'intera area cimiteriale.

ART. 2 - CONTRATTO

Le spese del contratto, ivi incluso i diritti di registrazione e quant'altro ad esso consequenziale, sono a carico dell'impresa Concessionaria.

Copia autentica del contratto di concessione sottoscritto dalle parti, con l'indicazione degli estremi della registrazione alla competente Agenzia delle Entrate, sarà trasmessa alla Concessionaria a cura dell'Ufficio di Segreteria dell'Ente concedente a mezzo racc. a.r..

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni 20 (venti), decorrente dalla data di stipula del relativo contratto di affidamento.

Qualora alla scadenza del contratto, per qualsiasi motivo, la nuova procedura per l'affidamento della concessione del servizio non sia ancora ultimata o il nuovo Concessionario, per qualsiasi motivo, non ne abbia assunto effettivamente l'esercizio, l'impresa Concessionaria è tenuta a prestare il servizio fino alla comunicazione del Comune di effettivo insediamento della nuova impresa, alle medesime condizioni contrattuali dell'appalto cessato.

Tale proroga sarà oggetto di specifico atto formale da parte del Comune.

La Concessionaria provvederà, non prima della suddetta rimessa, alla consegna degli impianti in perfetta efficienza, previa la dismissione contestuale del servizio.

ART. 4 - LOCALE MISURATORE ED ATTREZZI

Il Comune di [REDACTED] gratuitamente e per tutta la durata della concessione, metterà a disposizione della Concessionaria un locale idoneo nell'ambito del/i Cimitero/i che sarà/anno adibito/i ad ufficio utenze, nonché per la posa del misuratore ENEL e del quadro di comando elettrico e per deposito di materiali ed attrezzi.

ART. 5 - VERIFICHE

Durante lo svolgimento del servizio e nel corso della validità della presente concessione, l'Ente concedente si riserva la facoltà, con i mezzi che più riterrà idonei, di verificare la sussistenza della sicurezza degli impianti e la conformità degli stessi alle disposizioni di Legge.

L'Ente Concedente, inoltre, verificherà l'efficienza del servizio e la rigorosa osservanza del "Regolamento di gestione del servizio" previsto all'art.18 del presente Capitolato, e in qualsiasi momento, potrà chiedere la documentazione comprovante l'effettiva consistenza delle utenze, nonché di esaminare la modulistica impiegata per la riscossione degli importi dovuti dagli utenti.

La Concessionaria è tenuta ad ottemperare alle eventuali modifiche e prescrizioni impartite dall'organo preposto alle verifiche, nei termini dallo stesso stabiliti.

ART. 6 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

La Concessionaria nell'espletamento del servizio è tenuta a rispettare la dignità del Pio luogo, rimanendo la sola ed unica responsabile per eventuali danni che dovesse cagionare a terzi e/o a cose in relazione alla presente concessione; la stessa è obbligata ad osservare e fare osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme di Legge ed i regolamenti vigenti in materia e tenere indenne e sollevato, civilmente e penalmente, il Comune concedente da ogni e qualsiasi responsabilità.

A tal proposito dovrà esibire, contestualmente alla stipula del contratto di concessione, polizza assicurativa Responsabilità Civile a copertura di tali rischi con massimali non inferiori ad euro 1.500.000,00 per ogni sinistro.

ART. 7 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La Concessionaria curerà la manutenzione degli impianti elettrici oggetto della concessione de quo, nonché delle lampade votive e dei portalampada, con personale idoneo alle proprie dipendenze.

ART. 8 - AMPLIAMENTI DEL CIMITERO COMUNALE

La Concessionaria sarà tenuta ad eseguire le estensioni della rete elettrica, nel caso che queste si rendessero necessarie per l'ampliamento delle aree Cimiteriali esistenti ed alla realizzazione dell'impianto elettrico per la costruzione di eventuale nuovo Cimitero, durante la validità della presente concessione. Nel caso tali realizzazioni interessino una superficie di almeno 250 mq, ovvero occorra per alimentare almeno 100 punti presa, la Concessionaria, su formale richiesta, usufruirà di una proroga della concessione minimo di 3 anni a decorrere dalla data di naturale scadenza. Per estensioni più consistenti, l'entità della proroga della concessione sarà concordata tra le parti. Gli impianti realizzati resteranno di proprietà del Comune, alle medesime condizioni di quelli preesistenti.

ART. 9 - DECADENZE

Costituiscono motivo di decadenza juris et de jure della concessione, le seguenti ipotesi:

- irregolarità commesse dalla Concessionaria nella riscossione dei canoni d'utenza al fine di frodare gli utenti od occultare proventi a danno del Comune;
- subconcessione totale o parziale delle opere o della concessione;
- stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;
- inadempienze agli ordini impartiti dagli Uffici comunali in merito all'esecuzione dei servizi conformemente al contratto, al Capitolato d'Oneri, agli interventi manutentori prescritti;
- ritardo ingiustificato nell'esecuzione dei servizi, tale da far ragionevolmente presumere il mancato rispetto dei programmi di intervento concordati con il Comune;
- sospensione ingiustificata dei servizi;
- gravi e reiterate irregolarità commesse nella conduzione del servizio che ne compromettano l'efficienza e la perfetta funzionalità;
- mancato allontanamento richiesto dal Comune, del personale subalterno per comportamento inidoneo alla dignità del Plo luogo.

Ove si verifichi taluna delle suddette ipotesi, i competenti organi del Comune provvedono alla contestazione degli addebiti, mediante raccomandata a.r. ed invitando la Concessionaria ad eliminare le cause delle doglianze e fornire, entro il termine di giorni 30 (trenta) dal ricevimento, le proprie deduzioni.

Qualora nel termine assegnato la ditta non provveda tempestivamente o le deduzioni fornite fossero giudicate incongrue, il Comune pronuncia la decadenza con delibera di Giunta Municipale.

L'intervenuta dichiarazione di decadenza comporta l'immediato subentro delle maestranze comunali nell'attività di gestione, dopo aver redatto verbale di consistenza dello stato degli impianti presi in carico.

La dichiarazione di decadenza comporta l'incameramento della cauzione prestata. Ove sia stata dichiarata la decadenza, la Concessionaria potrà pretendere unicamente che le sia corrisposto il controvalore degli impianti eventualmente realizzati, dedotto delle annualità di ammortamento già maturate. Nella ipotesi di cui innanzi resta espressamente escluso ogni ulteriore risarcimento per qualsiasi titolo o interessi di sorta.

ART. 10 - PENALI

Qualora la Concessionaria non ottemperasse agli obblighi derivanti dal presente Capitolato o svolgesse il servizio con negligenza o non provvedesse a sanare le deficienze che le venissero segnalate, con lettera raccomandata a.r., entro il termine fissato dall'Ente concedente, questo potrà comminare una sanzione nella misura massima del 10% (dieci per cento) del corrispettivo di concessione riferito all'anno precedente.

ART. 11 - TARIFFE D'UTENZA

Gli utenti che intendono usufruire del servizio, alle condizioni di cui al "Regolamento di gestione del servizio", dovranno corrispondere alla Concessionaria le seguenti tariffe:

- A) € 15,00 (Euro quindici/00) una tantum, quale contributo allacciamento per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna, per eventuale successivo trasferimento della stessa in altra zona del Cimitero e per l'aggiunta di una lampada ad una già esistente.
- B) € 18,00 (Euro diciotto/00) annuali, per ogni lampada votiva eterna, accesa ininterrottamente, comprensivi di manutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica.

A dette tariffe vanno aggiunti gli oneri fiscali previsti per Legge, come l'I.V.A. e successive nuove imposte, nonché compatibilmente con lo Statuto Comunale, eventuale maggiorazione a titolo di imposta comunale, stabilita dall'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento.

ART. 12 - REVISIONE DEI VALORI CONTRATTUALI

La Concessionaria ha diritto alla revisione triennale delle tariffe e dei valori, di cui al presente Capitolato, secondo l'indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai.

A tal fine la Concessionaria dovrà far pervenire al Comune concedente apposita comunicazione, a mezzo raccomandata con a.r., con l'indicazione delle nuove tariffe come determinatesi a seguito dell'applicazione dei criteri d'aggiornamento.

Ove il Comune non facesse pervenire entro i successivi trenta giorni eventuali rilievi, la Concessionaria è autorizzata a praticare le nuove tariffe con decorrenza dal 1° gennaio successivo.

ART. 13 - CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE

La Concessionaria, a titolo di corrispettivo di concessione, è tenuta a corrispondere al Comune una percentuale sui canoni di abbonamento incassati annualmente dall'utenza, di cui all'art. 11, lettera B).

Tale canone di concessione dovrà essere rimesso entro il 31 marzo successivo all'anno cui è riferito. Il versamento dovrà essere accompagnato da un prospetto riepilogativo, nel quale dovranno essere indicati, per ogni mese, il numero delle lampade accese, dei nuovi contratti evasi nel corso dell'anno e delle richieste di distacco. L'Ente concedente potrà eventualmente richiedere l'elenco nominativo delle utenze.

Il valore riferito al canone di concessione, che verrà a determinarsi in sede d'aggiudicazione, sarà adeguato nella stessa misura percentuale ogni qualvolta si dovesse provvedere a variare le tariffe d'utenza.

ART. 14 - ALTRI ONERI DI CONCESSIONE

La Concessionaria, entro 90 giorni dalla data di stipula del contratto è tenuta ad eseguire a proprie ed esclusive spese gli interventi di seguito elencati:

- adeguamento dell'impianto elettrico esistente;
- realizzazione di impianto elettrico per l'illuminazione della Cappella cimiteriale, con installazione di n. 4 corpi illuminanti del tipo a braccio posti all'interno e all'ingresso della struttura;
- realizzazione di impianto elettrico per l'illuminazione dei viali, con installazione di n. 8 lampioni con lanterna in stile artistico;
- installazione di n. 2 corpi illuminanti a braccio posti all'estremità dell'ingresso principale del Cimitero.

Per maggiori dettagli si veda il Computo Metrico allegato.

ART. 15 - CAPPELLE SEPOLCRALI

Le Congregazioni, le Società o le altre Pie Unioni titolari di Cappelle sepolcrali insistenti nei Cimiteri Comunali, dovranno consentire l'accesso del personale dipendente della Concessionaria preposto alla manutenzione e facilitare il compito di questi nell'espletamento del servizio.

ART. 16 - DIVIETI E MANOMISSIONI

E' fatto divieto assoluto a chicchessia di introdurre nei Cimiteri lampade a corrente con batteria od accumulatori.

Qualora dovessero verificarsi delle manomissioni, che possano in qualunque modo apportare variazioni non autorizzate dalla Concessionaria agli impianti di cui alla presente concessione, i colpevoli saranno perseguiti a nome di legge e saranno tenuti a risarcire i danni prodotti.

La Concessionaria ha facoltà di sospendere l'erogazione dell'energia elettrica alle utenze abusive o per le quali abbia riscontrato l'impiego di lampade non conformi agli standard.

ART. 17 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

Sono tassativamente vietate la cessione, la subconcessione, o altre forme comunque denominate di trasferimento del contratto a terzi, pena la decadenza dall'incarico conferito.

In considerazione della durata della concessione, è data facoltà alla Concessionaria di apportare modifiche, anche sostanziali, alla ragione e denominazione sociale, nonché trasferire la presente concessione, previo il consenso scritto dell'Ente concedente, ad altra impresa, alle condizioni espresse nel presente contratto, e sempre che quest'ultima abbia i requisiti di legge e sottoscriva formale impegno ad ottemperare agli obblighi derivanti dal contratto di concessione.

ART. 18 - REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La Concessionaria predisporrà il servizio per l'illuminazione votiva delle tombe, loculi, ossari, cappelle sepolcrali private di singoli e/o di società, di congregazioni e di pie unioni insistenti nei Cimiteri Comunali, secondo le modalità di gestione di seguito indicate:

a) All'atto della richiesta d'attivazione del servizio, l'utente è tenuto a versare anticipatamente il contributo allacciamento, il canone a tutto il 31 dicembre ed un importo pari a tre mensilità di canone, a titolo di deposito cauzionale, che sarà conguagliato alla fine del rapporto;

b) La durata del contratto è annuale e s'intende tacitamente rinnovabile di anno in anno. L'utente è tenuto a disdire il contratto, anche in caso d'esumazione, a mezzo di

raccomandata a.r. non oltre il 31 dicembre. La Concessionaria effettuerà il distacco della lampada entro il successivo 31 marzo ed introiterà il deposito cauzionale di cui alla lettera a) del presente regolamento;

c) Il pagamento del canone sarà annuale ed avverrà sempre anticipatamente, entro il 31 marzo di ciascun anno;

d) La potenza delle lampade sarà unica per tutti. La lampada ed il portalampada restano di proprietà della Concessionaria che ne curerà la manutenzione e la sostituzione ove necessario; la Concessionaria è tenuta a garantire il servizio per tutta la durata del contratto;

e) La Concessionaria fornirà ininterrottamente nelle 24 ore giornaliere l'energia elettrica, salvo i casi di forza maggiore, ed ogni più idonea sorveglianza ed assistenza per il perfetto funzionamento della lampada;

f) In caso di morosità del pagamento e dopo aver constatato l'assenza di riscontro da parte dell'utente ai solleciti ad esso inoltrati, la Concessionaria sospenderà la fornitura chiedendo la somma dovuta maggiorata degli interessi di mora e delle spese legali e giudiziarie, al netto del deposito cauzionale che sarà automaticamente incamerato al momento della sospensione;

g) Gli impianti per l'installazione delle lampade votive dovranno essere esclusivamente eseguiti dalla Concessionaria. Per le strutture private, l'impianto interno sarà realizzato dalla Concessionaria a spesa dell'utente;

h) Per il trasferimento di una lampada già installata ad un'altra sepoltura l'utente è tenuto al pagamento del contributo allacciamento stabilito all'articolo 11, lettera A).

ART. 19 - RAPPRESENTANZA DELL'ENTE

La rappresentanza dell'Ente è delegata al Responsabile del procedimento, al quale è devoluto il compito di controllare la perfetta osservanza da parte della Concessionaria di tutte le disposizioni contenute nel contratto e nel Capitolato d'Oneri.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente contratto di concessione, le parti si riportano espressamente alle disposizioni del vigente Codice Civile.

Le controversie attinenti l'interpretazione ed esecuzione delle norme contrattuali, non risolte bonariamente, saranno deferite all'Autorità Giudiziarla competente.

_____, li _____

Il Responsabile del Procedimento